

SOSTEGNO A DISTANZA: PRINCIPI E LINEE GUIDA



Coordinamento Editoriale
Vincenzo Curatola, Ilaria De Cave · www.forumsad.it

Realizzazione grafica
Concettina Caldarelli · www.officinelab.com

Stampato nel mese di Aprile 2016
Digitalprintstore · www.digitalprintstore.it

Disegno in copertina
a cura di www.reliveweb.com

Photo
Tutte le foto dell'interno sono di www.dreamstime.com

ForumSaD Onlus è il più rappresentativo raggruppamento del settore, con più di 120 organizzazioni aderenti presenti in tutte le regioni italiane. Si è costituito a conclusione del primo incontro nazionale delle associazioni per l'adozione a distanza, svoltosi a Roma nel 1999 ed ha i seguenti obiettivi:

- **promuovere il sostegno a distanza all'estero** e in Italia quale forma culturale e solidale di sviluppo e pace fra i popoli;
- **favorire momenti di incontro e di collaborazione** fra le organizzazioni interessate al sostegno a distanza (SaD);
- **sviluppare la formazione e l'informazione per interventi di sostegno a distanza trasparenti e di qualità;**
- **realizzare un fattivo rapporto e confronto** con le istituzioni e le altre organizzazioni sociali no profit e profit.

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ

IL FORUM ANNUALE DEL SOSTEGNO A DISTANZA: dal 1999 è l'appuntamento nazionale per favorire l'incontro e il confronto delle associazioni del settore. Ha segnato le tappe innovative nella crescita del sostegno a distanza in Italia.

AZIONI DI MONITORAGGIO E TUTELA: annualmente viene aggiornata l'Anagrafe Nazionale del Sostegno a Distanza per individuare e dare visibilità alle specificità delle organizzazioni SaD. Viene divulgata la "Carta dei Principi" e la "Carta dei Criteri di Qualità", codici etici del settore, si favorisce l'adesione alle Linee Guida SaD e l'iscrizione all'elenco presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene svolta una costante osservazione sulle forme di comunicazione a salvaguardia della fiducia dell'opinione pubblica e del lavoro delle associazioni SaD.

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE: per valorizzare il sostegno a distanza e le iniziative dei nostri soci abbiamo un rapporto privilegiato con i Comuni che aderiscono al Coordinamento EISaD (Enti Locali per il SaD), un protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e siamo membri del **Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo** istituito dalla legge 125/14 sulla cooperazione internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Interagiamo con le Commissioni parlamentari, in particolare con la Bicamerale Infanzia, e con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

INTERAZIONI CON LA SOCIETÀ CIVILE: lo sviluppo di sinergie con il no profit e profit etico si realizza partecipando a Reti e Coordinamenti locali e nazionali. ForumSaD è socio di AOI (Associazione delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale); ha un protocollo di intesa con il Forum del Terzo Settore, l'Istituto della Donazione, la Fondazione E'bbene, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti. A livello locale collabora con esercenti etici (commercio equo, turismo responsabile, produttori bio, e altri), con le consulte cittadine e con le comunità dei migranti.

LA FORMAZIONE E LA PROMOZIONE: sono rivolte agli aderenti di ForumSaD con corsi, campagne di comunicazione e la circolazione delle buone pratiche e dei saperi interni alla Rete. Ci si avvale della collaborazione delle Università e delle Scuole di formazione per il Terzo Settore.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Possono associarsi a ForumSaD tutte le organizzazioni senza fine di lucro operanti nel settore del sostegno a distanza che ne condividano lo statuto e sottoscrivano la Carta dei Principi e la Carta dei Criteri di Qualità per il Sostegno a Distanza. L'adesione alla rete prevede il versamento di una quota annuale. Le associazioni che non hanno i requisiti richiesti e gli enti profit solidali possono aderire in qualità di osservatori, versando un contributo annuo minimo.

800.91.35.11

**NUMERO VERDE PER L'INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO A DISTANZA
E A TUTELA DEI CITTADINI, DEI DONATORI, DEI BENEFICIARI E DELLE ASSOCIAZIONI**

Luigi Bobba

Sottosegretario di Stato, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il **Sostegno a Distanza** rappresenta oggi una delle modalità attraverso le quali meglio si esplicano i valori della solidarietà, basata sul dono e sullo scambio, rivolta a persone che vivono in povertà estrema e a rischio di emarginazione ed esclusione sociale (famiglie, adulti soli, ma soprattutto bambini o giovani).

Aver organizzato da tempo una rete di organizzazioni che operano in questo settore significa aver ottimizzato gli interventi ed aver contribuito alla promozione della cultura della solidarietà e del sostegno ai più deboli, mediante azioni fondate sulla qualità e sulla trasparenza.

Le pagine che seguono, illustrando i principi generali del sostegno a distanza, i documenti prodotti e le linee guida emanate, contribuiscono sicuramente alla divulgazione e alla conoscenza di questa forma di solidarietà, caratterizzata anche da azioni di cittadinanza attiva come risposta alle disuguaglianze, attraverso la realizzazione di interventi diretti e concreti nell'ambito dell'istruzione, sanitario, alimentare, familiare e delle comunità di riferimento.

È altresì importante sottolineare come il **SaD** rappresenti un atto di "reciprocità relazionale del dono", appartenente alla sfera della solidarietà internazionale che a sua volta – ma non necessariamente – si relaziona con attività e progetti di cooperazione internazionale. In questo senso vengono promossi, allo stesso tempo, lo scambio e il rispetto reciproco fra culture e comunità diverse; i processi di autosviluppo; il coinvolgimento delle diverse comunità nella realizzazione e nella gestione dei progetti, evitando che il sostegno economico divenga una forma di assistenzialismo.

Va ricordato, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente coinvolto nello sviluppo e nella promozione del Sostegno a Distanza, attraverso una serie di iniziative, tra le quali, la gestione dell'elenco delle organizzazioni che operano nel campo del Sostegno a Distanza; la costituzione del "**Tavolo tecnico Sad allargato**", cui partecipano anche altre Amministrazioni centrali interessate alla tematica, nonché, l'organizzazione di seminari e di attività formative nei centri di incontro giovanili, nelle associazioni, nelle scuole e in alcuni **CSV**; la realizzazione di incontri tecnici ed operativi con le reti e i coordinamenti **SaD**; la consultazione pubblica avviata in merito alla "**rivisitazione**" delle **Linee Guida sul sostegno a distanza**, adottate nel 2015.

In questo contesto, il **ForumSaD** ha senz'altro svolto un ruolo di rilievo diventando uno degli interlocutori privilegiati delle **Istituzioni pubbliche**, tra cui: **Ministero del lavoro**, **Ministero degli Affari Esteri** e della **Cooperazione internazionale**, **organismi parlamentari nazionali** e **comunitari**. Infine, interagendo con la società civile ha creato sinergie con il **settore non profit** per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, nell'ottica del principio di sussidiarietà, che rappresenta uno dei presupposti su cui si è sviluppata la **riforma del Terzo settore**, attualmente in fase di definitiva approvazione.

Vincenzo Curatola

Presidente ForumSaD



In Italia il **sostegno a distanza (SaD)** si va affermando sempre più come una forma diffusa di solidarietà e cooperazione allo sviluppo: da un lato coinvolge milioni di cittadini e migliaia di associazioni; dall'altro, promuovendo relazioni solidali, fa crescere quel capitale sociale nazionale e internazionale che è motore e presupposto per la lotta alle povertà e l'affermazione di una società mondiale pacificata.

Dalla fine degli anni '90 le associazioni di sostegno a distanza hanno avviato un percorso di autoregolamentazione e di coinvolgimento delle Istituzioni, per individuare buone pratiche di trasparenza e di comunicazione e per preservare le specificità del SaD rispetto ad altre forme di filantropia e di raccolta fondi.

Il 18 novembre 2000, durante il secondo Forum Nazionale, viene approvata la "**Carta dei Principi per il sostegno a distanza**", un codice etico sui principi fondanti del sostegno a distanza, sottoscritto da oltre 100 organizzazioni, e nel 2003 la "**Carta dei Criteri di Qualità**" sulle specificità e buone pratiche del SaD.

Il cammino delle associazioni si incontra con il lavoro dell'Agenzia per le Onlus che, con la presidenza del prof. Stefano Zamagni, avvia insieme a ForumSaD un Comitato Scientifico, aperto alla collaborazione dei maggiori soggetti ed esperti del settore, e nel 2009 porta alla presentazione delle "**Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani**", con una interessante relazione introduttiva del prof. Filippo Pizzolato, che riportiamo.

Nel 2010 l'Agenzia per le Onlus aggiunge una "**Nota per la trattazione dei dati personali dei minori**" che specifica uno dei punti più delicati delle Linee Guida: la tutela della privacy e della dignità dei minori.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2012 acquisisce le competenze della soppressa Agenzia per il Terzo Settore (ex Agenzia per le Onlus) e dopo una consultazione pubblica nel 2014 adotta l'attuale testo delle Linee Guida, estendendolo al sostegno a distanza anche di adulti, famiglie, nonché comunità ben identificate in condizioni di rischio povertà ed emarginazione.

Nel luglio 2014 la Camera dei Deputati approva un ordine del giorno che invita il Governo a considerare le organizzazioni di sostegno a distanza soggetti di cooperazione internazionale e tale proposta viene recepita nell'art. 26 della **legge 125/2014 sulla cooperazione internazionale allo sviluppo**, promulgata il mese dopo.

Con questa pubblicazione, che si inserisce nel programma finanziato dalla Fondazione con il Sud "Reti di Sostegno a Distanza costruiscono comunità Solidali che rigenerano Welfare", intendiamo divulgare la conoscenza di questi documenti, affinché le persone e le associazioni, che con grande generosità ed entusiasmo si coinvolgono nel sostegno a distanza, ne acquisiscano le esperienze e contribuiscano con i loro programmi e con l'operare insieme a rendere più efficace l'impegno italiano contro le povertà, per i diritti umani e la pace nel mondo.

CARTA DEI PRINCIPI PER IL SOSTEGNO A DISTANZA: PREMESSA

La stesura di questo documento fa seguito alla consultazione di un centinaio di associazioni negli anni 1998-1999 ed è stata approvata dal Comitato Promotore del II° Forum per l'Adozione a Distanza, tenutosi a Roma il 18-19 novembre 2000.

Si è consolidata ed è in continua espansione una nuova forma di solidarietà che è definita in diversi modi: adozione a distanza, affido a distanza, adozione scolastica a distanza, sostegno a distanza, tutela, padrino, madrina, borsa di studio, sponsorizzazione... Pur essendo ogni organizzazione libera di utilizzare la denominazione ritenuta idonea, il termine scelto convenzionalmente in questa sede è sostegno a distanza.

Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà che consiste nell'impegno morale a inviare, tramite referenti responsabili, un contributo economico stabile e continuativo, del cui uso il donatore riceve riscontro, rivolto a minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità e in ogni parte del mondo, per offrire la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita nell'ambiente sociale e culturale in cui vivono.

La consapevolezza che in questo settore operano tanti e diversi soggetti di varia estrazione e portata culturale e sociale, costituiti in differenti forme organizzative e istituzionali (gruppi amicali informali - parrocchiali - privati, congregazioni o istituti ecclesiali, associazioni, organizzazioni non governative, comitati, coordinamenti, fondazioni...) e la necessità di tutelare i diritti dei bambini e delle comunità sostenute e di garantire i diritti delle persone alla trasparenza e al buon uso del loro dono hanno portato numerosi enti e associazioni a incontrarsi e a confrontarsi su alcuni principi cardine a cui rifarsi unanimemente.

Nasce così la Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza.

LE ORGANIZZAZIONI CHE LA SOTTOSCRIVONO

operando nel rispetto delle norme dello Stato italiano e dei principi contenuti nei seguenti documenti:

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, 1989
- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1973, 1999
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, 1993
- Legge italiana contro la prostituzione minorile, 1998

SI IMPEGNANO A:

- 1. PROMUOVERE IL SOSTEGNO A DISTANZA**, quale gesto di libera e solidale condivisione con chi è nel bisogno.
- 2. SVILUPPARE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE MULTICULTURALE**, Le organizzazioni, con un'azione concreta di politica sociale, danno voce a minori, adulti, famiglie e comunità costretti a vivere in situazioni difficili e, nell'avvicinare culture e società diverse, ne promuovono l'interscambio e il rispetto reciproco, valorizzando la persona nella sua dignità dentro ogni contesto e cultura.
- 3. CARATTERIZZARE QUESTO GESTO SOLIDALE RISPETTO ALLE ALTRE FORME DI SOLIDARIETÀ**, basate sulla raccolta fondi occasionale o per emergenze. Le organizzazioni metteranno in evidenza nei loro progetti la continuità dell'impegno del sostegno a distanza che acquista un duplice valore: educa il sostenitore alla consapevolezza dei disagi e della povertà in cui versano milioni di persone e garantisce al contempo un finanziamento stabile per l'attuazione del progetto.

- 4. RENDERE CONSAPEVOLE IL SOSTENITORE DELL'IMPORTANZA DEL SUO AIUTO ECONOMICO COSTANTE NEL TEMPO**, anche se il sostenitore può recedere dall'impegno preso; in questo caso, le organizzazioni si impegnano a ricercare in tempi brevi chi lo sostituisca e, nel frattempo, a utilizzare tutti i propri strumenti per garantire il proseguimento del progetto.
- 5. METTERE A DISPOSIZIONE PRESSO LA PROPRIA SEDE IL BILANCIO O IL RENDICONTO ANNUALE**, e renderlo pubblico secondo le norme previste. Ciascuna organizzazione si rifà alle normative vigenti in merito alla propria configurazione giuridica: al proprio Statuto, alle leggi relative all'Albo regionale del volontariato, alle disposizioni in merito agli enti del Terzo Settore "non profit" ONLUS e alle ONG, alla Carta della Donazione e alle normative proprie per gli enti ecclesiastici.
- 6. COMUNICARE AL SOSTENITORE L'EFFETTIVA SOMMA DESTINATA AL BENEFICIARIO DEL SOSTEGNO A DISTANZA E QUELLA TRATTENUTA DALL'ORGANIZZAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE**, come garanzia sul corretto utilizzo dei fondi e informazione sulle modalità di intervento.
- 7. VALUTARE CON ACCORTEZZA LE RICHIESTE DI AIUTO RICEVUTE E AD AVVIARE UN PROGETTO SOLO LÀ DOVE ESISTA L'ESPLICITO CONSENSO DELLA COMUNITÀ INTERESSATA**. Le organizzazioni garantiranno che i loro operatori o delegati agiscano con il consenso della popolazione locale.
- 8. AGIRE IN MODO CHE IL SOSTEGNO A DISTANZA SIA STRUMENTO DI PROMOZIONE ALL'AUTOSVILUPPO DEL BENEFICIARIO**, della sua famiglia, laddove esista, e della sua comunità. Per evitare che questo aiuto economico diventi una forma di assistenzialismo, nei paesi in cui intervengono, le organizzazioni coinvolgeranno le comunità nella realizzazione e nella gestione dei progetti con un accompagnamento stabile alle persone, complementare e non sostitutivo.
- 9. VERIFICARE CON ATTENZIONE L'AFFIDABILITÀ E IL LAVORO DI EVENTUALI PARTNER ESTERI E AD ADOPERARSI PER GARANTIRE IL BUON ESITO DEL PROGETTO ANCHE IN CASO DI LORO INADEMPIENZE**. Le organizzazioni si impegnano a comunicare al sostenitore da chi è curata in loco la realizzazione del progetto e a valutare l'affidabilità e l'efficienza dei referenti locali o dei propri collaboratori impegnati nell'attuazione degli interventi di sostegno.
- 10. CONFRONTARSI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO CON LE STESSA FINALITÀ NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOLIDARIETÀ E PACE, RISPETTANDONE LE DIVERSITÀ**. Le organizzazioni si rendono disponibili a forme di collaborazione tra loro, soprattutto nelle medesime aree geografiche e negli stessi settori di intervento.
- 11. RISPETTARE LA CARTA DEI PRINCIPI PER IL SOSTEGNO A DISTANZA**. Le organizzazioni valuteranno l'opportunità di accettare la collaborazione e i finanziamenti di enti e istituzioni pubblici o privati secondo i principi richiamati in questa Carta.



CARTA DEI CRITERI DI QUALITÀ DEL SOSTEGNO A DISTANZA

Approvata dal V Forum delle Organizzazioni di Sostegno a Distanza
Genova 29 novembre 2003.

La **Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Distanza** è il risultato di un lavoro iniziato nel 1998, quando le Organizzazioni del settore individuarono nell'autoregolamentazione la forma più valida e reale di garanzia e trasparenza dei loro interventi.

Nel novembre 2000 fu presentata la **Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza**, un codice etico sottoscritto da 82 Organizzazioni del settore.

Fu avviato quindi un confronto fra le Organizzazioni firmatarie della Carta dei Principi per arrivare alla definizione di alcuni criteri di qualità validi per il sostegno a distanza. Nel 2002 fu proposto un questionario che aveva lo scopo di verificare come i principi etici della **Carta** venivano applicati e di far emergere la qualità delle attività attraverso le modalità proprie delle diverse Organizzazioni. Dall'elaborazione dei risultati dell'indagine e dal successivo dibattito fra le Organizzazioni nasce la seguente **Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Distanza (Carta di Qualità SaD)** che, rispettando le differenze e l'autonomia delle singole Organizzazioni, le impegna a parametri minimi di qualità nei loro interventi.

La **Carta dei Criteri di Qualità SaD** verrà periodicamente aggiornata affinché il Sostegno a Distanza in Italia sia una forma di solidarietà sempre più rispondente agli obiettivi e alle interrelazioni che i diversi soggetti coinvolti o interessati si propongono di realizzare.

Il **Sostegno a Distanza (SaD)**, così come viene definito nella Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza, è un gesto spontaneo di solidarietà e di condivisione, uno sprone all'autosviluppo, un fattore di crescita e di formazione.

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano A QUALIFICARSI IN MODO CHIARO, INDICANDO:

- da quanto tempo si interessano di SaD;
- se hanno sottoscritto la Carta dei Principi per il SaD e/o altro;
- se fanno parte di coordinamenti, confederazioni e/o altro;
- quale è la loro forma giuridica;
- dove è la loro sede – indirizzo, tel. fax e-mail;
- come e quando sono raggiungibili;
- in quali paesi intervengono, con quali obiettivi e modalità, con quali partner e verso quali beneficiari.

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano verso le Istituzioni, i Sostenitori, i Beneficiari, i Referenti, i Cittadini e le altre Organizzazioni a garantire qualità e trasparenza, attraverso un percorso di autoregolamentazione, con la sottoscrizione e l'applicazione della Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza e della Carta dei Criteri di Qualità SaD.

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano verso le Istituzioni a rendersi disponibili alla collaborazione nel promuovere educazione alla mondialità, senso di responsabilità, partecipazione e formazione nella nostra società, in applicazione della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" e della "Convenzione dei Diritti sull'Infanzia".

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano CON I SOSTENITORI:

- a esplicitare quale percentuale viene utilizzata per le spese di gestione e di ogni altro genere;
- ad attivare tutti gli strumenti possibili per contenere al minimo le spese e a inviare ai beneficiari almeno l'80% dei fondi raccolti per i progetti SaD;

- a rendere pubblico, accessibile e trasparente il bilancio o il rendiconto annuale accompagnandolo con una relazione sulle attività svolte in Italia e all'estero;
- a promuovere un rapporto partecipativo con i sostenitori;
- a illustrare le modalità degli interventi SaD sia all'inizio sia durante il loro svolgimento;
- a specificare che l'impegno economico assunto dai sostenitori deve essere costante nel tempo richiesto dall'Organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi dei progetti SaD;
- a sottolineare attraverso il SaD l'importanza del rispetto della persona, della cultura e delle società diverse, in spirito di condivisione.

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano CON I BENEFICIARI:

- a tener conto delle loro reali esigenze promuovendo la più ampia partecipazione locale;
- a valorizzare le persone nei loro diritti;
- a indirizzare gli interventi in modo che il SaD sia promotore di autosviluppo.

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano VERSO I REFERENTI AD ACCERTARSI E ATTIVARSI AFFINCHÉ ESSI:

- siano integrati nella comunità locale;
- siano in grado di valutare accuratamente le esigenze e i possibili interventi;
- agiscano di concerto con le popolazioni locali nell'ambito dei principi e delle finalità delle Organizzazioni;
- siano competenti, affidabili e responsabili;
- seguano la realizzazione dei progetti SaD attraverso le procedure condivise dalle Organizzazioni.

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano TRA LORO:

- a coordinare gli interventi svolti in Italia e all'estero nelle stesse zone e negli stessi settori laddove possibile;
- a portare avanti iniziative comuni per la promozione del SaD.

LE ORGANIZZAZIONI SI IMPEGnano a garantire la formazione continua dei soggetti coinvolti nel SaD sia in Italia che nei luoghi di intervento, anche attraverso l'interscambio e la collaborazione fra le Organizzazioni stesse.



RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLE LINEE GUIDA SaD

Prof. Filippo Pizzolato

Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico Università degli Studi di Milano – Bicocca Comitato Scientifico SaD

Approvando le Linee Guida qui presentate, l'Agenzia per le Onlus propone all'adesione degli operatori del "sostegno a distanza" una cornice di regolazione. La scelta di intervenire in questo modo nasce dalla constatazione di una accentuata varietà di stili e pratiche con cui si opera in questo ambito. Tale varietà è da un lato indice di una ricchezza e di un pluralismo di impostazioni valoriali e di legittime opzioni metodologiche ma, dall'altro, può indurre nelle persone che si avvicinano a questa forma di solidarietà una sensazione di disorientamento ed una domanda di maggiore trasparenza. Di fronte al rischio, non solo teorico, che questo disorientamento si traduca in disaffezione o diffidenza, le Linee Guida rappresentano la scelta di una regolazione che vuole preservare la ricchezza delle ispirazioni e delle conseguenti pratiche, iscrivendola però in una cornice, accogliente ma esigente, fatta di standard informativi ed operativi di qualità. L'obiettivo è, come si vedrà, quello di supportare la domanda di trasparenza e, in questo modo, di promuovere il sostegno a distanza quale originale forma di solidarietà e di generosità.

1. UNA REGOLAZIONE SOFT, OLTRE LA LEGGE

L'intervento dell'Agenzia per le Onlus è anche giustificato dalla constatazione dell'assenza, nell'ordinamento giuridico, di una disciplina specifica, utile a regolare questo ambito della cooperazione internazionale. La carenza di una disciplina specifica non significa evidentemente assenza totale di riferimenti normativi, che vanno però dedotti dai principi dell'ordinamento o ricavati in via analogica. L'individuazione di principi giuridici applicabili ad un fenomeno, come il sostegno a distanza, che presenta intrinseci elementi di internazionalità richiede ad esempio di attingere al cosiddetto "diritto internazionale privato"⁽¹⁾. In Italia è soprattutto la legge 218/1995 a fornire i criteri per la scelta della legge da applicare ai rapporti che contengono elementi di internazionalità. Poiché ad ordinamenti diversi possono corrispondere livelli di tutela differenziati per gli individui, il problema di quale ordinamento vada applicato non è trascurabile. Il diritto internazionale privato mira a garantire principi di giustizia materiale, oltre cioè una concezione neutrale della scelta dell'ordinamento⁽²⁾. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dalla presenza di norme di applicazione necessaria e dal limite inderogabile del rispetto dell'ordine pubblico (art. 16, l. 218), il quale vale ad impedire che dispieghino effetti disposizioni di una legge straniera che si pongano in contrasto con valori ed interessi veicolati da quel principio. È importante osservare che in questa nozione internazional-privatistica di ordine pubblico rientra la tutela dei diritti fondamentali, tra cui va considerato ricompreso il diritto all'immagine⁽³⁾.

A temperare, seppur solo parzialmente, le diversità tra

i vari ordinamenti e dunque a comporre una sorta di *humus* giuridico omogeneo su base internazionale, applicabile anche al sostegno a distanza, valgono le convenzioni internazionali, e in particolare quelle che sono state approvate e ratificate dalla quasi generalità degli Stati mondiali. Tra queste, merita un rilievo specifico la Convenzione dei diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata in Italia con la l. 176/1991. Di tale Convenzione, ai nostri fini, vanno menzionati almeno l'art. 12, per il quale: "1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale"; l'art. 16, per il quale: "1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti"; l'art. 21 che disciplina l'adozione nell'interesse superiore del fanciullo, riconoscendo che "l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine"; l'art. 34 con cui gli Stati parti si sono impegnati a "proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza

sessuale"; e ad impedire, tra l'altro, "che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico"; l'art. 36 che, con disposizione di tipo residuale, impegna gli Stati parti a proteggere il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Come si può vedere, i riferimenti normativi ci sono, ma non appaiono sufficienti a disciplinare adeguatamente il sostegno a distanza nelle diverse fasi in cui questo si articola e svolge. Questa almeno è stata l'intuizione ed insieme il convincimento, avvalorato da segnalazioni e dalle consultazioni intraprese, dell'Agenzia per le Onlus. L'adozione delle Linee Guida vale a porre rimedio a questa situazione e, tuttavia, la disciplina che vi è contenuta non può avere, almeno ad oggi, un carattere vincolante, bensì rappresenta un esempio del sempre più diffuso fenomeno della *soft law*. L'azione amministrativa è infatti tenuta al rispetto del principio di legalità, stando al quale deve fondarsi su di un potere riconosciuto dal legislatore⁽⁴⁾. L'art. 23 della Costituzione sancisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e, come insegna la dottrina giuridica, la norma non si applica alle sole persone fisiche, ma va estesa alle formazioni sociali⁽⁵⁾. Date queste premesse, non basta a legittimare l'imposizione di obblighi a carico di soggetti privati che la pubblica amministrazione avanzi la pretesa di curare un interesse generale, poiché occorre che questo potere impositivo abbia alla sua base una specifica attribuzione di rango legislativo⁽⁶⁾. Risulta allora chiaro perché l'Agenzia per le Onlus, che è una pubblica amministrazione, non possa attribuirsi nuovi poteri, ad esempio di ispezione o di indagine.

La presente regolazione si iscrive pertanto tra i casi di *soft law*, e cioè di una disciplina non vincolante, proposta alla libera adesione delle organizzazioni attive nel sostegno a distanza. In verità, il fenomeno del sostegno a distanza ha già conosciuto codici di autodisciplina, come attesta l'esistenza di una Carta dei principi, peraltro richiamata nell'appendice delle Linee Guida. E tuttavia, rispetto ai preesistenti codici di autodisciplina, l'adozione di queste Linee Guida segna un passo in avanti per due motivi: anzi tutto per la natura del soggetto che, a seguito di un processo di ampia consultazione e partecipazione, ha redatto le Linee Guida, e cioè un'autorità pubblica, avente come obiettivo il perseguimento di un interesse generale; e poi sotto il profilo dei contenuti, per gli impegni di qualità e di trasparenza che l'Agenzia per le Onlus richiede di assumere alle organizzazioni che operano nel sostegno a distanza. Il richiamo in appendice della "Carta dei principi per il sostegno a distanza" (approvata nel 2000) vale ad escludere che le disposizioni delle Linee Guida siano interpretabili come un passo indietro rispetto a quel codice di autodisciplina.

2. SOLIDARIETÀ, SUSSIDIARIETÀ E TUTELA DELL'INFANZIA: LA COSTITUZIONE "DENTRO" IL SOSTEGNO A DISTANZA

Le Linee Guida fanno esplicito od implicito riferimento a principi costituzionali, di cui si presentano come interessante declinazione. Questi principi costituzionali assumono rilievo anzi tutto perché si collocano alla radice delle attività di sostegno a distanza che le Linee guida disciplinano e appunto valorizzano.

Implicato - è quasi scontato osservarlo - è in *primis* il principio di solidarietà, contenuto nell'art. 2 della Costituzione. Nella disciplina del sostegno a distanza, questo principio è declinato in una direzione che appare fedele all'ispirazione personalistica che è, nella Costituzione, alla base della solidarietà medesima. Il sostegno a distanza persegue infatti l'obiettivo di associare alla solidarietà la responsabilità di un rapporto e cioè di tendere a portare la prima oltre l'istantaneità del gesto individuale. La donazione può infatti esaurirsi in un gesto puntuale, nobile ma isolato. Di fronte al limite di una solidarietà che si appaga di una prestazione istantanea, il sostegno a distanza prova a creare le condizioni della continuità, perché la continuità permette di trasformare il *gesto* di solidarietà in una *relazione*, in un "essere con gli altri"⁽⁷⁾. La relazione che le organizzazioni di sostegno a distanza promuovono è mediata, come le Linee Guida insistentemente ricordano, per evitare di incorrere nel rischio che l'obiettivo differenza culturale faccia scadere il rapporto in una forma di paternalismo compassionevole. Un'altra caratteristica della solidarietà che si incanala nel sostegno a distanza è la capacità di uscire dalla declamazione retorica per farsi testimonianza. Per questo, tale forma di solidarietà chiama in causa il secondo principio costituzionale implicato: la sussidiarietà.

La sussidiarietà, costituzionalizzata nell'art. 118 Cost., rileva nelle presenti Linee Guida essenzialmente sotto il cosiddetto profilo *orizzontale*, attinente cioè ai rapporti tra istituzioni pubbliche e formazioni sociali. Nelle Linee Guida il principio è accolto e declinato secondo varie dimensioni. Anzi tutto, il sostegno a distanza riguarda la sussidiarietà in quanto è una forma di assunzione sociale di responsabilità verso il "bene comune". Aderendo al sostegno a distanza, le persone prendono in cura la sorte di altre persone, in condizioni di maggiore debolezza, contribuendo così alla finalità costituzionalmente rilevante ed oggettivamente pubblica di offrire un sostegno alle fragilità umane.

Tale modalità di collaborazione al perseguimento dell'interesse generale si rivela poi particolarmente preziosa perché apporta un contributo, utile ancorché certo non sufficiente, alla formazione ed al consolidamento

di una sfera istituzionale di scala internazionale, cui il sostegno a distanza offre la sostanza di un reticolo di relazioni interpersonali. Intessendo relazioni tra persone e tra formazioni sociali appartenenti a popoli diversi, il sostegno a distanza favorisce infatti la creazione di una sfera internazionale – invero ancora labile - che non sia abitata solo dagli Stati, ma che diventi autentico luogo di incontro e di conoscenza.

Nelle Linee Guida il principio di sussidiarietà trova una seconda declinazione nel riconoscimento e nella promozione della rete di formazioni sociali in cui è inserito il beneficiario dell'intervento solidaristico di sostegno a distanza. Ciò che caratterizza il sostegno a distanza, come s'è già detto, è infatti una solidarietà che non sradica il beneficiario, ma che anzi prova ad includerne e a coinvolgerne il tessuto relazionale. In questo senso, oltre che rispettosa del principio di sussidiarietà, tale forma di cooperazione è allineata con quanto prescrive la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia per la quale occorre *“tenere debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo”*; nonché con il Preambolo della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, approvata a L'Aja il 29.5.1993 (e ratificata con l. 476/1998), che prevede che ogni Stato contraente si assuma come impegno prioritario quello di consentire al bambino di rimanere affidato alle cure della propria famiglia di origine e fissa il principio che l'adozione internazionale si ponga quasi come *extrema ratio* rispetto alla possibilità del mantenimento, dell'istruzione e della cura dei bambini nel loro ambiente originario⁽⁸⁾.

Si può cogliere una terza declinazione del principio di sussidiarietà valorizzata dalle Linee Guida: la sussidiarietà intesa come stile di cooperazione che si propone di superare un'ottica assistenziale, per promuovere un'idea di sviluppo. Lo stile promozionale intende attivare o riattivare le risorse di autonomia, sicché presuppone, nei limiti del praticabile, un'ottica di reinserimento e di partecipazione che è congeniale alla sussidiarietà. Si tratta, in fondo, della stessa ottica che, secondo gli auspici espressi dalle ONG italiane già in un documento nel novembre 2005 nota 9, dovrebbe ispirare l'attesa riforma della l. 49/1987.

Dopo la solidarietà e la sussidiarietà, un terzo principio costituzionale che si intende realizzare nell'attività di sostegno a distanza (e che si vorrebbe promuovere con le presenti Linee Guida) è la tutela privilegiata dell'infanzia, che ha nell'art. 31 della Costituzione una solida base nel nostro ordinamento. La necessità di una cura particolare per l'infanzia è un principio ormai riconosciuto nello stesso diritto internazionale. La Convenzione dei diritti

dell'infanzia esprime in premessa il principio che *“l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari”*, da cui prende origine l'intero provvedimento normativo. Tale attenzione privilegiata si riscontra anche in codici di autoregolamentazione, tra cui la Carta di Treviso, per la quale *“nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione”*. La Carta di Treviso impegna i giornalisti a rispettare, a rischio altrimenti di incorrere nelle sanzioni da parte dell'Ordine, una serie di regole, tra cui merita di essere sottolineata la seguente: *“nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona”*.

3. LA STRUTTURA DELLE LINEE GUIDA: SCELTE DI REGOLAZIONE, SFIDE PER IL FUTURO

Se questi sono i principi costituzionali a cui si è ispirata la redazione delle Linee Guida, al fine di valorizzare le attività di sostegno a distanza (d'ora in avanti SaD), occorre adesso vedere, seppur sinteticamente, come si articola questo documento, al fine di coglierne le scelte di fondo e saggiarne la coerenza rispetto ai richiamati obiettivi.

Nel corso della redazione, caratterizzata da un costante confronto con le organizzazioni attive nell'ambito del SaD, è emerso chiaramente - e l'Agenzia ne ha preso atto - che il SaD è praticato secondo stili differenti, a cui tra l'altro corrisponde l'individuazione di diverse “categorie” di beneficiari: il singolo, il bambino, la famiglia, la comunità. Nonostante questa varietà di stili, si è ritenuto comunque possibile rinvenire dei tratti comuni che legittimano un intervento di regolazione dedicato al SaD. In particolare, il tratto caratterizzante è colto nella promozione di una relazione di solidarietà tra sostenitore e beneficiari, ancorché mediata dalla presenza di una Organizzazione; e pure nello sviluppo del contesto sociale entro cui è inserito il beneficiario medesimo, affinché l'intervento non sia meramente assistenziale.

È stato anche messo a fuoco l'obiettivo di fondo che l'Agenzia si è proposta con questa forma *soft* di regolazione. L'obiettivo è articolabile da un lato nella valorizzazione e promozione del SaD e, dall'altro, nella volontà di garantire trasparenza alle pratiche con cui esso si svolge: si tratta di profili che non vanno tenuti disgiunti, bensì fittamente intrecciati e di questo gli operatori stessi sono apparsi pienamente consapevoli. Si è infine dato conto della scelta di concentrarsi sul SaD destinato al “segmento” dei minori e giovani, motivata sia da un dato statistico, posto che la maggioranza degli interventi SaD si

concentra su questi destinatari; sia dall'esigenza, giuridicamente e costituzionalmente fondata, di offrire una tutela particolarmente forte ai soggetti più vulnerabili.

Le Linee Guida, dopo l'enunciazione delle finalità dell'intervento e la stesura di un vocabolario, si articolano in parti che ruotano attorno al ruolo centrale delle organizzazioni SaD, che risultano essere i destinatari centrali di queste Linee Guida, nonché i principali veicoli della loro potenziale diffusione. Non a caso, le parti sono suddivise secondo la natura degli impegni che le organizzazioni – aderendo alle Linee Guida – scelgono di assumere e che sono distinti in generali, rivolti al beneficiario e rivolti al sostenitore. Poiché le organizzazioni sono il soggetto che consente ai protagonisti del rapporto di solidarietà di relazionarsi, è stato ritenuto decisivo da parte dell'Agenzia prevedere un regolare e puntuale flusso informativo dalle organizzazioni medesime agli altri soggetti protagonisti del SaD.

La definizione di organizzazione SaD, accolta dalle Linee Guida, è molto ampia e necessariamente un po' generica, perché possa abbracciare tutte le realtà, davvero composite, che si occupano di questa forma di cooperazione o di solidarietà internazionale. L'estensione della definizione comporta la difficoltà di determinare un quadro di impegni uniformi, anche in termini di formalizzazione degli atti costitutivi e di tenuta delle scritture contabili. Un'altra difficoltà nasce dalla circostanza per cui l'attività SaD svolta dalle organizzazioni è talora l'intervento centrale della loro *mission*, talaltra è inserita nel quadro di più ampi ed articolati interventi di cooperazione internazionale, come profilo specifico e, al limite, marginale degli stessi. Ciò naturalmente si riflette sulla possibilità di evidenziare specificamente i dati relativi alle attività SaD.

Si è molto insistito nella redazione delle Linee Guida sulla fissazione di oneri informativi che l'organizzazione SaD dovrà soddisfare sia verso il sostenitore ed il beneficiario, sia verso l'Agenzia per le Onlus. Tale scelta è il risultato della volontà di salvaguardare la varietà degli stili di SaD (con riferimento a variabili quali: la forma diretta – individualizzata – o indiretta – rivolta a formazioni sociali – del sostegno; la percentuale di spese amministrative trattenute; le modalità del rapporto instaurabile tra sostenitore e beneficiario) e al contempo di rendere il sostenitore pienamente edotto delle modalità di intervento delle organizzazioni SaD. In questo modo, il sostenitore è messo nella condizione di poter comparare le “offerte” disponibili e di scegliere. Per questo, è stato ritenuto fondamentale che le scelte caratterizzanti e le pratiche seguite dalle organizzazioni SaD siano apertamente dichiarate e spiegate al sostenitore. L'intransigenza verso la chiarezza e la completezza del quadro informativo esone-

ra l'Agenzia dal tentativo, certo difficoltoso e comunque discutibile, di pervenire alla definizione di un modello di riferimento per l'azione di SaD.

La garanzia di un flusso informativo, tempestivo e completo, vale anche ad evitare abusi e possibili strumentalizzazioni a danno di chi aderisca al progetto di solidarietà e, conseguentemente, a prevenire episodi che rischierebbero altrimenti di gettare discredito generalizzato verso questa forma di solidarietà. Le Linee Guida prevedono che ai progetti SaD, corredati di una serie di informazioni, sia anche collegato un obiettivo di *sviluppo* chiaramente definito, proprio per stimolare l'ottica promozionale di cui s'è parlato ed evitare che si trascino interventi meramente assistenzialistici.

Un problema centrale che si è posto nella regolamentazione del SaD è la tutela della dignità e dell'immagine del minore, contro ogni possibile strumentalizzazione. Da questo punto di vista, sembra di poter affermare che qualche cambiamento - in alcune prassi delle organizzazioni SaD - sarà necessario. Sarebbe del resto contraddittorio pensare che l'adozione delle Linee Guida lasciasse ogni cosa invariata, posto che gli stessi operatori del settore ne hanno richiesto la definizione a fronte della constatazione di alcune procedure non del tutto garantistiche e soddisfacenti. La soluzione adottata dalle Linee Guida consiste nel distinguere una fase divulgativa, in cui l'organizzazione SaD intende far conoscere al pubblico dei potenziali sostenitori questa forma di solidarietà e le caratteristiche dei suoi interventi ed in cui potrà riprodurre, nel proprio materiale promozionale, l'immagine di un possibile beneficiario (una sorta di *testimonial*) previo consenso dell'interessato; da una fase successiva e più mirata, in cui all'aspirante sostenitore – che è tale perché ha già manifestato un interesse documentabile da parte dell'organizzazione SaD - si trasmettono immagine e informazioni relative allo specifico beneficiario del progetto che gli è proposto. Può essere interessante notare che la Convenzione dell'Aja prevede (art. 4) che, tra le condizioni per l'adozione internazionale, vi sia che le persone, istituzioni ed autorità coinvolte siano state debitamente informate, abbiano prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite (*“quando è richiesto”*) e che questo consenso sia stato espresso o attestato per iscritto, nonché che siano stati presi in considerazione *“i desideri e le opinioni del minore”*.

Si è insistito molto nelle Linee Guida anche sulla qualificazione esclusivamente morale della responsabilità che il sostenitore assume aderendo ad un progetto SaD. Può apparire una scelta discutibile quella di evocare una responsabilità di tipo etico in un testo di carattere giuridico, e tuttavia si è seguita questa strada per due ragioni fondamentali: primo, appunto, perché al beneficiario

giunga un messaggio sull'importanza che la continuità e la serietà dell'impegno riveste (nell'ottica – che si è evidenziata – di una solidarietà capace di andare oltre il gesto istantaneo e, per questo, idonea a fondare una relazione); secondo, per escludere che la scelta dell'Agenzia per le Onlus di adottare una regolamentazione – per quanto *soft* – del SaD possa suggerire l'erronea convinzione che le prestazioni siano divenute giuridicamente esigibili. L'ultima parte delle Linee Guida è, per le ragioni addotte, quella più critica perché non è nella piena disponibilità dell'Agenzia: la tenuta e la valorizzazione dell'Elenco del-

le Organizzazioni aderenti alle Linee Guida e la possibilità di svolgere efficaci attività istruttorie dipendono dalla leale collaborazione tra organizzazioni ed Agenzia, ma trarrebbero indubbio vantaggio dall'ampliamento delle attribuzioni in capo all'Agenzia, in base al principio di legalità. L'Agenzia è infatti consapevole che la creazione di un Elenco potrà permettere di conseguire i risultati attesi di trasparenza e di promozione, solo se le Linee Guida ad esso correlate saranno effettivamente osservate, divenendo pertanto indicatrici attendibili della qualità che è giusto aspettarsi dalle attività di sostegno a distanza.

BIBLIOGRAFIA

- (1) T. Ballarino-D. Milan, Corso di diritto internazionale privato, Cedam, Padova 2008, p. 1.
- (2) In questa sede, ci si limita a segnalare che, nella richiamata legge 218, i diritti della personalità (art. 24), tra cui quello al nome, all'immagine e all'onore, sono "regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto". L'art. 24 precisa anche che le conseguenze della violazione dei diritti della personalità sono sottoposte alla legge che regola la responsabilità per fatto illecito. Le donazioni sono invece regolate (art. 56 l. 218) dalla legge nazionale del donante, con esclusione delle donazioni contrattuali che sono disciplinate dalla Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali.
- (3) Si vedano: Cass. 13.12.1999 n. 13928; Cass. 4.5.2007 n. 10215. V. già Pret. Torino, 19.12.1989, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1990, p. 572 ss..
- (4) P. Caretti-U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino 2008, p. 299.
- (5) D. Morana, Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L'art. 23 Cost. come norma di chiusura, Giuffrè, Milano 2007, pp. 100-101.
- (6) D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Il Mulino, Bologna 2000, p. 29.
- (7) Su questi temi, un approccio filosofico in F. Riva, Solidali o responsabili?, in F. Riva (a cura di), Ripensare la solidarietà, Diabasis, Reggio Emilia 2009, p. 94 ss..
- (8) Tra le premesse della Convenzione si legge: "Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione; ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine; riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine". Su questi presupposti, l'Accordo di programma quadro in materia di sostegno a distanza del novembre 2003, stipulato tra la Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, ha prospettato un nesso logico e funzionale tra adozione internazionale e sostegno a distanza.
- (9) ONG Italiane, L'Italia ha bisogno di una nuova legge di cooperazione internazionale, 2005. Vi si legge che "la sussidiarietà deve essere il principio sul quale fondare l'operatività della nuova legge".

LINEE GUIDA PER IL SOSTEGNO A DISTANZA

LA DG TERZO SETTORE E FORMAZIONI SOCIALI - MLPS

- **riconoscendo** l'alto valore etico e sociale del sostegno a distanza, quale forma di cooperazione internazionale e di solidarietà umana finalizzata allo sviluppo della persona e specialmente di bambini e di giovani in condizioni di rischio povertà ed emarginazione, attraverso la promozione di una relazione effettiva tra i protagonisti del rapporto di solidarietà e la valorizzazione, secondo il principio di sussidiarietà, del contesto sociale e culturale del beneficiario;
- **riconoscendo** che il Sostegno a Distanza a misura di infanzia e adolescenza assume un valore significativo nella costruzione di una società più equa e sostenibile, dove il bambino, riconosciuto il suo superiore interesse, viene considerato non come soggetto "minore" portatore di bisogni, ma come persona, con le sue relazioni, portatore di diritti;
- **consapevole** che in questo ambito della cooperazione internazionale operano soggetti con ispirazione culturale, forme organizzative ed istituzionali e stili di intervento differenti, i cui progetti coinvolgono beneficiari che possono essere minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità ed in ogni parte del mondo;
- **ritenendo** che la definizione di un quadro di principi di regolazione possa contribuire a promuovere questa forma di solidarietà, attraverso la garanzia della trasparenza, informazione e professionalità degli interventi.

ADOTTA E PROMUOVE LE SEGUENTI LINEE GUIDA PER IL SOSTEGNO A DISTANZA

Art. 1 - Definizione di Sostegno a Distanza (SaD)

Si definisce "Sostegno a Distanza" una forma di liberalità, consistente nell'erogazione periodica, entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita somma di denaro ad una organizzazione, affinché la impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà internazionale, i quali:

- a. abbiano come destinatari una o più persone fisiche: minori, giovani, adulti, famiglie, nonché comunità ben identificate in condizioni di rischio povertà ed emarginazione;
- b. promuovano il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate;
- c. favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un rapporto di vicinanza umana e di conoscenza.

Art. 2 - Altre definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:

- a. **"Organizzazione SaD"**: l'ente o l'organizzazione senza scopo di lucro che solleciti presso il pubblico, in qualsiasi forma, l'adesione a progetti di SaD e ne curi l'attuazione, attraverso la raccolta e la destinazione dei fondi e ne promuova, tramite la sua mediazione, la relazione tra sostenitori e beneficiari e la cultura della solidarietà;
- b. **"Referente del progetto"**: la persona fisica, precisamente individuata, che su designazione e per conto dell'Organizzazione SaD cura in Italia la gestione del progetto di solidarietà, mantiene rapporti continuativi con il referente locale e con il sostenitore, a cui garantisce adeguata informazione circa l'attuazione del progetto e la destinazione dei relativi fondi;
- c. **"Referente locale"**: la persona, individuata dall'Organizzazione SaD, che garantisce il contatto con i beneficiari del progetto ed il loro attivo coinvolgimento, e dà attuazione al progetto provvedendo alle destinazioni concrete del sostegno erogato;
- d. **"Sostenitore"**: una o più persone fisiche o altri soggetti che aderiscono al progetto SaD, compiendo gli atti di liberalità per i quali si impegnano moralmente;
- e. **"Beneficiario"**: una o più persone fisiche, che in via diretta o attraverso il sostegno alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, sono destinatarie delle risorse, dei servizi o delle prestazioni rese disponibili grazie alle erogazioni del sostenitore.

Art. 3 - Impegni generali della Organizzazione SaD

- a. essere un ente o un'organizzazione privo di scopo di lucro e, pertanto, soggetto al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b. rispettare anche nell'attuazione degli interventi SaD le Dichiarazioni e Convenzioni internazionali ed i provvedimenti normativi riportati nell'elenco allegato (All. 3), in particolare la "Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza", riguardo all'impegno ad inviare ai beneficiari almeno l'80% dei fondi raccolti per i progetti SaD, e la "Carta di Treviso" riguardo l'etica delle azioni di comunicazione e raccolta fondi;

- c. rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per la figura giuridica soggettiva che l'Organizzazione ha assunto e, in ogni caso, redigere lo Statuto, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché il bilancio o il rendiconto annuale, presentato in modo tale che siano distintamente evidenziate le entrate e le uscite direttamente riferite alle attività SaD rispetto ad eventuali altre attività intraprese dall'Organizzazione medesima, ancorché ispirate a fini solidaristici;
- d. garantire che il referente del progetto rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi raccolti ed inviati al referente locale e della documentazione da questo ricevuta; garantire altresì che il referente locale rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi ricevuti e dei relativi impieghi e la trasmetta al referente del progetto;
- e. svolgere attività SaD, anche nell'ambito di interventi più ampi di cooperazione internazionale, sulla base di progetti che contengano, in modo chiaro e completo, almeno i seguenti elementi:
 1. l'individuazione del beneficiario o dei beneficiari;
 2. l'informazione essenziale sul contesto familiare, sociale, territoriale, politico ed economico in cui vive il beneficiario;
 3. la definizione della forma del sostegno al beneficiario, specificando se il sostegno perviene direttamente ai beneficiari, o se il sostegno è dato alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la personalità del beneficiario, o in quale modo siano eventualmente combinate le due predette forme;
 4. la definizione dei rapporti tra il sostenitore ed il beneficiario che l'Organizzazione SaD, attraverso la sua mediazione, rende possibili e favorisce;
 5. la finalità specifica di auto-sviluppo che con il progetto si intende perseguire;
 6. la durata presumibile del progetto medesimo;
 7. il nome e il recapito del referente del progetto e l'indicazione del nome e delle funzioni del referente locale;
 8. la somma di denaro richiesta al sostenitore, le scadenze dei versamenti, il periodo minimo per il quale si chiede l'impegno del sostenitore;
 9. la percentuale delle spese amministrative, di gestione e di comunicazione dell'Organizzazione rispetto all'ammontare complessivo delle erogazioni del sostenitore;
 10. la specificazione delle destinazioni delle risorse che vanno a sostegno del beneficiario.

- f. utilizzare i fondi raccolti in coerenza con le finalità, chiaramente indicate nei progetti SaD per i quali è richiesta l'adesione;
- g. rispettare, nella realizzazione di campagne promozionali, i requisiti della adeguata informazione e corretta pubblicità, in base alle disposizioni di legge e del Titolo VI ("Comunicazione sociale") del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con l'obiettivo primario di tutelare i diritti dell'infanzia;
- h. garantire, qualora si utilizzino immagini a fini promozionali o divulgativi, il consenso ed il rispetto dei diritti del soggetto la cui immagine è riprodotta, e specificare se il soggetto medesimo coincide o meno con il beneficiario del progetto;
- i. operare secondo criteri di collaborazione con altre organizzazioni che agiscano con finalità di solidarietà e di pace nelle medesime aree geografiche o settori di intervento;
- j. operare in spirito di leale collaborazione con la DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS; mettere a disposizione della DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS lo Statuto, il bilancio e/o il rendiconto consuntivo, nonché, su richiesta, ogni altra documentazione o informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali della DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS medesima;
- l. trasmettere alla DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS una relazione annuale, redatta secondo le indicazioni date dalla DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS medesima, che descriva le attività SaD svolte ed attesti il rispetto degli impegni contenuti nelle presenti Linee guida.

Art. 4 - Impegni della Organizzazione SaD verso il beneficiario

- a. garantire che i progetti SaD siano avviati e condotti con la condivisione ed il coinvolgimento del beneficiario o, se minore, di chi ne abbia la potestà genitoriale o la tutela legale, ove sia individuabile, o la responsabilità⁽¹⁾;
- b. curare la formazione dei referenti locali e garantire che questi agiscano correttamente e nell'interesse primario del beneficiario, tenendo conto e valutando le esigenze da questo espresse, ed in coerenza con quanto previsto dal progetto SaD;
- c. impegnarsi a dare continuità ai progetti di solidarietà intrapresi;
- d. comunicare i dati e l'immagine del beneficiario solo al potenziale sostenitore che abbia manifestato l'intenzione di aderire al progetto SaD;

Art. 5 - Impegni della Organizzazione SaD verso il sostenitore

- a. fornire al sostenitore tempestiva, corretta e completa informazione relativa a:

- **forma giuridica dell'Organizzazione;**
- **sede e recapiti;**
- **l'esperienza maturata nelle attività SaD**
- **l'eventuale adesione a coordinamenti o reti associative;**
- b. far conoscere al sostenitore e mettere a sua disposizione copia delle presenti Linee Guida, qualora l'Organizzazione SaD vi abbia aderito;
- c. mettere a disposizione del sostenitore lo Statuto, il bilancio o il rendiconto annuale dell'Organizzazione, anche laddove non vi sia un obbligo di pubblicità;
- d. fornire chiara informazione sulla natura esclusivamente morale delle responsabilità che il sostenitore assume con la decisione di aderire ad un progetto SaD; rendere edotto il sostenitore dell'importanza che, per la realizzazione del progetto, hanno i suoi contributi e la continuità dei versamenti e dunque della necessità, su di un piano esclusivamente morale, che egli dia adeguato preavviso all'Organizzazione qualora intenda recedere dall'impegno assunto;
- e. fornire al sostenitore tempestiva, chiara e completa informazione sul progetto SaD, articolato come previsto dalle presenti Linee Guida e dunque comprensivo di tutti gli elementi previsti dall'art.3, lett. e delle stesse, per il quale si chiede l'adesione, anche in relazione alla sua attuazione ed evoluzione e, in caso di conclusione, ai suoi risultati;
- f. comunicare tempestivamente al sostenitore eventuali variazioni significative, tra cui la sospensione o l'interruzione del progetto da questo sostenuto, impegnandosi a utilizzare le risorse da questo erogate esclusivamente per le finalità specificamente comunicate al sostenitore;
- g. rendere possibile e favorire, attraverso la mediazione dell'Organizzazione SaD, la relazione tra sostenitore e beneficiari, promuovendo la loro corrispondenza periodica ed autorizzando visite in loco del sostenitore;
- h. offrire chiara e tempestiva informazione sulla possibilità del sostenitore di usufruire di benefici fiscali derivanti dalla liberalità effettuata;
- i. tutelare il diritto del sostenitore alla riservatezza, secondo le disposizioni di legge;

BIBLIOGRAFIA

- ⁽¹⁾ L'art. 3, co. 2, della Convenzione sui diritti dell'Infanzia espressamente prevede che "Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati".

Art. 6 - I compiti della DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS

- a. La DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS si impegna a istituire, tenere aggiornato e pubblicizzare in forme adeguate l'Elenco delle Organizzazioni SaD che abbiano aderito alle presenti Linee Guida, svolgendo, nelle forme e modalità consentite dalle proprie attribuzioni istituzionali e tenuto conto delle diverse caratteristiche e del volume delle attività delle Organizzazioni medesime, compiti di vigilanza sul rispetto dei contenuti delle presenti Linee Guida;
- b. la DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS dispone, previa istruttoria, l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni SaD che ne abbiano fatto richiesta e che dichiarino di rispettare gli impegni contenuti in queste Linee Guida; effettua, anche mediante apposite strutture e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti da parte delle Organizzazioni SaD già iscritte; può contestare alle Organizzazioni SaD il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti; qualora, a seguito di un contraddittorio, accerti il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti, assegna un termine per provvedere e può, in relazione alla gravità delle condotte, segnalare, anche mediante pubblica comunicazione, le difformità riscontrate e disporre, anche su richiesta dell'Organizzazione, la cancellazione delle Organizzazioni SaD dall'Elenco;
- c. la DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS consente alle Organizzazioni SaD che aderiscano all'Elenco e che rispettino tutti gli impegni contenuti in queste Linee guida di utilizzare nel proprio materiale informativo e divulgativo la dicitura: "Ente aderente alle Linee Guida per il sostegno a distanza della DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS";
- d. la DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS si impegna a promuovere la cultura dei diritti dell'uomo e in particolare dell'infanzia, la cultura e l'attività SaD, anche diffondendone, con il consenso degli interessati, esempi di buone pratiche;
- e. la DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS si impegna a promuovere la costituzione di luoghi di incontro e di confronto con i soggetti attivi nel Sostegno a distanza;
- f. la DG Terzo settore e Formazioni sociali – MLPS si impegna alla costituzione di un Tavolo Tecnico di lavoro "consultivo" composto dai coordinamenti e/o reti che si occupano del sostegno a distanza e da altri soggetti istituzionali coinvolti.

NOTE PER LA TRATTAZIONE DEI DATI PERSONALI DEI MINORI:

Agenzia per le Onlus, Milano, ottobre 2010

In caso di diffusione di dati personali non sensibili riferiti a minori (immagini, testimonianze, dichiarazioni, dati anagrafici...), la normativa italiana in materia di privacy - DLgs. 196/2003 e successive modificazioni - dispone che si debba rendere l'informativa sulla privacy ed ottenere il consenso al trattamento dei dati dei minori da parte di chi esercita la potestà genitoriale. Se il minore è ritratto in Paesi extra Unione Europea, come avviene in generale nei progetti di Sostegno a Distanza (SaD), e non è possibile risalire a genitore, tutore o figura analoga, è necessario richiedere il consenso al responsabile della struttura presso cui normalmente il minore dimora.

1. COSA PREVEDONO LE LINEE GUIDA

I lavori preparatori delle "Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani" hanno evidenziato sin dagli inizi la volontà dell'Agenzia, supportata dalle valutazioni del Comitato Scientifico, di considerare le immagini dei minori come un "bene" da tutelare. Pur riconoscendo che nella società della comunicazione le immagini hanno un ruolo decisivo nel coinvolgere l'attenzione del pubblico, al fine di tutelare il più possibile l'identità del minore e di evitare la "mercificazione" delle immagini, l'Agenzia ha ritenuto di porre dei limiti alla diffusione generalizzata e indifferenziata di immagini ed altri dati personali dei minori, attraverso gli articoli 3, lettera h) e 4, lettera d) delle Linee Guida.

L'ARTICOLO 3 delle Linee Guida delinea gli impegni generali dell'organizzazione SaD e chiede, alla lettera h, che le immagini utilizzate in campagne promozionali SaD ed a scopi divulgativi (es.: dépliant, manifesti, locandine e attraverso altri mezzi e prodotti di comunicazione) siano accompagnate da una didascalia che specifichi se le immagini pubblicate appartengano a minori già beneficiari di un progetto SaD, o siano invece generici testimoni.

L'ARTICOLO 4 delinea gli impegni particolari dell'organizzazione SaD nei confronti del beneficiario del progetto. Alla lettera d), l'Agenzia chiede alle organizzazioni di impegnarsi a comunicare i dati e l'immagine del beneficiario solo al potenziale sostenitore, intendendo con ciò valorizzare la relazione di vicinanza che si stabilisce fra il sostenitore e il beneficiario, considerando tale relazione come il luogo privilegiato nel quale avviene l'interazione e la comunicazione fra i soggetti, nonché, conseguentemente, la conoscenza dei dati personali del minore.

Presupposto che l'organizzazione SaD rispetti in generale la normativa italiana vigente in materia di privacy,

e che in caso di pubblicazione di immagini e dati anagrafici dei bambini abbia provveduto a rendere l'informativa e ad ottenere il consenso al trattamento dei dati personali del minore da chi esercita la potestà genitoriale, l'Agenzia ha distinto fra la pubblicazione di dati personali di minori quali soggetti da sostenere e la pubblicazione di dati personali di minori come testimoni dei progetti SaD.

La distinzione rileva in quanto rimanda all'articolazione in due fasi su cui le Linee Guida prevedono debba svolgersi l'attività promozionale delle organizzazioni SaD. Al fine di evitare una diffusione "sproporzionata" di immagini, anche se consentita dal soggetto ritratto o da chi ne esercita la tutela legale, l'organizzazione SaD procederà anzi tutto ad una fase divulgativa, consistente nella diffusione di materiale informativo, contenente - ove ritenuto necessario dall'organizzazione - anche l'immagine di uno o più testimoni. Successivamente, qualora il cittadino proceda a contattare l'organizzazione SaD lasciando alla stessa le proprie generalità e le informazioni essenziali - qualificandosi quindi come un potenziale sostenitore - potrà ricevere dall'organizzazione, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy, l'immagine e i dati del minore di cui si propone il sostegno, unitamente al relativo progetto.

I **minori da sostenere**, pertanto, rappresentano i potenziali beneficiari dei progetti SaD, mentre i **minori testimoni** promuovono, attraverso la loro immagine e la loro storia, l'attività e gli obiettivi dei progetti SaD che le organizzazioni realizzano nei Paesi di intervento. I testimoni possono essere sia bambini che già beneficiari di un progetto SaD, sia bambini le cui immagini hanno la funzione di rappresentare le condizioni di vita dell'infanzia in un determinato contesto geografico.

Per **potenziale sostenitore** si intende, quindi, chi abbia manifestato l'intenzione di aderire ad un progetto SaD (è il caso, per esempio, di chi attraverso l'invio di una

e-mail o la registrazione sul sito Internet chiede maggiori informazioni in quanto potenzialmente interessato a sostenere un bambino); per potenziale sostenitore non si intende pertanto un anonimo utente della rete che visita un sito dedicato al SaD. Si profilano quindi tre livelli di approccio al sostegno a distanza:

1. il cittadino che viene raggiunto da una campagna di comunicazione SaD;
2. il potenziale sostenitore, cioè colui che dimostra interesse verso un progetto SaD e attiva un contatto con l'organizzazione per ottenere ulteriori informazioni, lasciando dati essenziali;
3. il sostenitore effettivo, cioè colui che si impegna con un contributo economico continuativo a sostenere un progetto.

L'Agenzia ha ritenuto che le organizzazioni aderenti non debbano pubblicare i dati personali dei singoli potenziali beneficiari, valutando che ciò che sia da diffondere presso il grande pubblico è la promozione del sostegno a distanza o dei suoi specifici progetti, senza che sia necessario - in questa fase - comunicare i dati e le immagini dei singoli beneficiari. Solo in un secondo momento l'ente fornirà maggiori e più dettagliate informazioni, tra cui i dati personali del beneficiario, attraverso comunicazioni indirizzate al singolo potenziale sostenitore (art. 4. lettera d).

L'Agenzia ritiene che le organizzazioni che decidono di pubblicare i dati personali dei bambini da sostenere e che sollecitano il pubblico nella scelta di un bambino piuttosto che di un altro, anche quando agiscano nella legalità, non operano in piena coerenza con i principi ed i contenuti indicati nelle Linee Guida, che richiedono a chi aderisce il rispetto di requisiti ulteriori oltre a quelli posti dalla legge. Esistono, pertanto, due soglie di azione: quella della legalità, che non si può abbassare, e quella delineata dalle Linee Guida che richiedono alle organizzazioni che vi aderiscono un *quid pluris*: contribuire a creare in Italia una cultura del sostegno a distanza sempre più consapevole e mirata a raggiungere standard di qualità e di attenzione sempre più alti.

2. COSA SI CHIEDE ALLE ORGANIZZAZIONI

- a. Alle organizzazioni che intendono aderire alle Linee Guida, stabilendo in questo modo un rapporto di fiducia con l'Agenzia, costituito dalla condivisione di principi e buone pratiche, si chiede di non pubblicare, attraverso Internet ed altri mezzi di comunicazione, immagini ed altri dati personali dei bambini da sostenere in pagine che siano visibili anche da soggetti non qualificabili come potenziali sostenitori;
- b. è consentito pubblicare, invece, immagini ed altri dati personali riferiti a minori, in qualità di testimoni di progetti; in questo caso si suggerisce di utilizzare alcuni accor-

gimenti mirati a tutelare la privacy e l'identità del minore rappresentato. Pertanto, nonostante l'ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali, si consiglia di riportare solo il nome, l'età ed il luogo in cui vive, evitando di esplicitare il cognome, la data ed il luogo di nascita;

- c. nel caso in cui siano diffuse testimonianze, storie di vita e dichiarazioni, il suggerimento è di rispettare il principio di essenzialità dell'informazione, secondo il quale sono da diffondere solo le informazioni indispensabili a spiegare il fenomeno che si intende rappresentare. Ciò significa che occorre privilegiare la descrizione del contesto geografico e socio-economico di appartenenza del bambino, piuttosto che l'esposizione dettagliata delle sue specifiche condizioni di vita. In ogni caso, la descrizione dovrà essere sempre rispettosa della dignità della persona e non indulgere in particolari che possano generare sentimenti di pietà o effetti di sensazionalismo;
- d. in ogni caso la legge in materia di privacy vieta di diffondere dati sensibili (stato di salute, comportamenti sessuali, convinzioni religiose...).

3. INDICAZIONI OPERATIVE PER INDIVIDUARE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Le indicazioni che seguono sono finalizzate ad evitare che le immagini e i dati personali dei bambini da sostenere siano proposte al grande pubblico dei visitatori dei siti Internet delle organizzazioni. Sono utili per gli enti che pubblicano le immagini dei bambini da sostenere e che, per adeguarsi ai principi delle Linee Guida, si trovano nella condizione di dover apportare delle modifiche alla struttura del proprio sito o ad alcune sue pagine.

- a. Qualora le immagini dei bambini da sostenere compaiano in homepage o in pagine interne del sito, si suggerisce di sostituire tale pubblicazione con l'immagine di uno o più testimoni dei progetti SaD; tale testimone può essere sia beneficiario effettivo di un progetto SaD già in corso, sia un generico testimone;
- b. in relazione a tali immagini, si consiglia di riportare solo le informazioni indispensabili relative al testimone (il nome, l'età ed il luogo in cui vive, evitando di esplicitare il cognome, la data ed il luogo di nascita) e di costruire una comunicazione efficace che sappia coinvolgere l'attenzione dei visitatori del sito sull'importanza del sostegno a distanza;
- c. affinché l'utente del sito possa ricevere ulteriori e più complete informazioni in merito ai bambini da sostenere, l'utente si registrerà sul sito dell'organizzazione utilizzando un apposito form;
- d. solo una volta che l'utente si sia registrato verranno fornite dall'organizzazione la foto di un bambino specifico da sostenere e tutte le altre correlate informazioni di dettaglio.

DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Legge 11 agosto 2015, 125:

ART. 26

Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro

1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:
 - a. organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
 - b. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
 - c. organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
 - d. le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
 - e. le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
 - f. le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo

sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima.
5. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 27

Soggetti aventi finalità di lucro

1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.
2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
 - a. concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
 - b. concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzia imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o erogino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
 - c. costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a..

4. Il CICS stabilisce:
 - a. la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;
 - b. i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
 - c. le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

ORDINE DEL GIORNO: ATTI PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI XVII Legislatura - Allegato A ai resoconti seduta del 17 luglio 2014 n° 266

LA CAMERA DEI DEPUTATI, PREMESSO CHE:

- il sostegno a distanza è una specificità affermata della cooperazione internazionale;
- in Italia e in Europa milioni di italiani aderiscono a progetti di sostegno a distanza contribuendo alla nutrizione, all'istruzione e alla salute di altrettante famiglie e bambini in tutto il mondo;
- la raccolta fondi per i progetti di sostegno a distanza ha raggiunto quasi un miliardo di euro grazie ai 2 milioni e oltre di italiani che sostengono a distanza con raccolte private;
- grazie alle opportunità di sviluppo locale favorite dal sostegno a distanza si offre a milioni di persone soprattutto in Africa una possibilità di sviluppo e una alternativa all'emigrazione e ai rischi che questa comporta;
- molte scuole in Italia hanno inserito le esperienze di sostegno a distanza nell'educazione alla cittadinanza e alla multiculturalità;
- sono state emanate nel 2009 dalla ex Agenzia del Terzo Settore "Le Linee Guida sul Sostegno a Distanza di minori e giovani" che ha censito i dati sopra espressi.

IMPEGNA IL GOVERNO:

- a valutare la possibilità che le diverse organizzazioni impegnate in questa attività, le cosiddette organizzazioni SaD, siano considerate soggetti e strumenti di cooperazione internazionale e di collaborazione con le Ambasciate italiane nei Paesi coinvolti in progetti di adozione a distanza

Onorevoli

M.Di Lello, Pia Locatelli

LA NUOVA COOPERAZIONE E IL SOSTEGNO A DISTANZA

Mario Giro

Il Viceministro agli Affari Esteri con delega alla Cooperazione allo Sviluppo

In questi ultimi venti anni l'Italia si era abbandonata all'idea del declino come destino inevitabile. Declino nel ripiegamento delle classi dirigenti, nell'autoreferenzialità della politica gridata. Declino nella società che guardava al mondo esterno solo come ad una serie di minacce. Declino nell'economia per paura di accettare la sfida del mondo globale. Declino nei suoi giovani, bombardati da messaggi pessimistici. Tagliare la cooperazione è stata una scorciatoia.

Quella che stiamo vivendo oggi è una nuova fase di ripartenza. Il Governo ha voluto dare una inversione di tendenza, dopo anni in cui i fondi stanziati per la cooperazione internazionale erano il fanalino di coda. Nell'ultimo DEF il governo s'è impegnato ad aumentare ancora le risorse, per non essere più ultimi: +240 milioni nel 2017; + 360 nel 2018 e per gli anni seguenti, per arrivare così ad erogare nel 2020 5 miliardi in cooperazione allo sviluppo.

Cooperare è essenziale. La cooperazione è una grande via d'internazionalizzazione ed estroversione dell'Italia. È una risposta alla paura ed è un modo di farsi degli amici. Non è un settore di qualche tecnico o appassionato eroe. Il "sostegno a distanza" ben dimostra come la gente voglia cooperare, legarsi a pezzi di mondo, dare il proprio contributo a cambiare le vite delle persone, a dare speranza e futuro.

Il 2016 si caratterizza come l'anno di start-up per mettere le basi per un rafforzamento della capacità tecnico-operativa di un'azione diretta italiana ed essere il perno della sinergia con gli attori del sistema nel quadro di una più consapevole vocazione del Paese. Per questo ci stiamo impegnando al massimo per il rapido bando del concorso. Dobbiamo rendere rapidamente operative tutte le altre dimensioni della legge.

La grande novità della 125 è la possibilità di far entrare nel mondo della cooperazione nuovi soggetti, della società civile, del terzo settore, delle comunità straniere in Italia. Abbiamo bisogno di andare tutti in una stessa direzione, fatta salva la specificità e il passo di ciascuno. È necessario connettere i mondi vitali del paese, settore pubblico e privato, enti locali e amministrazione centrale, ONG, Onlus e società civile, comunità migranti, cooperative e imprese.

È necessario capire cosa significhi "fare sistema" perché la nostra rete possa rivelarsi efficace e complementare, un moltiplicatore in un contesto di risorse ancora modeste, capace di rispondere a un mondo sempre più complesso e multidimensionale, con una varietà di attori presenti a pieno titolo nel processo di sviluppo. Lavorando per obiettivi si crea la grande opportunità di metterci insieme e di mostrare il meglio che c'è dell'Italia nel mondo. Dobbiamo tentare di andare insieme anche se non siamo una cosa sola.

Come italiani impegnati nella cooperazione dobbiamo avere ben chiaro che è inefficace andare per il mondo in ordine sparso. La molteplicità e la ricchezza delle nostre sperimentazioni non deve essere spreco, dispersione e autocondanna all'irrilevanza. Non chiedo neppure il contrario, ossia l'uni-

formità, ma comunicare. I mille passi della cooperazione devono provare a camminare insieme per fare la differenza dove lavoriamo.

Questo è lo spirito della 125, che dobbiamo attuare in un'azione di sistema Paese che dia vita a progettualità a partire proprio dalla Tunisia. Dobbiamo trovare il modo di sostenere e riconoscere un'azione di sistema in un Paese chiave come la Tunisia. Come in passato sui Balcani, in Tunisia dobbiamo incoraggiare il protagonismo della gente e le forme di cooperazione dal basso, come voi state facendo. Questo è lo spirito con cui è stata fatta la riforma della legge di cooperazione.

Cooperare è connettere i mondi vitali del paese, settore pubblico e privato, enti locali e amministrazione centrale, ONG e società civile. Vogliamo costruire e rafforzare reti transcontinentali di solidarietà e unità tra società civile, mondo imprenditoriale e giovani. Bisogna ricostruire i luoghi del bene comune, minacciati dai particolarismi e dalla paura. La posta in gioco è la nostra sicurezza e la nostra libertà. Nelle "periferie urbane e umane" c'è una generazione marginale che si sente "scarto" e - alla fine di un processo di radicalizzazione - accetta di sottomettersi ad identità artefatte e malvagie. Non è solo un problema di stato sociale, ma si tratta di simboli e valori. Gli jihadisti cercano ciò che sembra riempire la vita.

La Tunisia è tassello fondamentale per una prospettiva futura di stabilizzazione del nord Africa e la sua stabilità è centrale per l'Italia. Rappresenta il primo esempio di democrazia araba funzionante. Le condizioni economiche complessive del Paese dopo gli attentati vanno deteriorandosi ed il Paese è socialmente sempre più fragile. Il problema più grave è l'assenza di prospettive occupazionali per i giovani nelle aree rurali.

A favore della Tunisia è già previsto un impegno finanziario, di sostegno istituzionale e di sistema dell'Italia. Il Presidente del Consiglio italiano ha presentato al suo omologo tunisino un piano d'azione articolato che prevede: l'impegno della nostra cooperazione, l'azione del sistema confindustriale, degli enti locali e il sostegno forte di alcuni ministeri italiani nei confronti degli omologhi tunisini, soprattutto interno e politiche culturali. Il piano è nella sua fase d'attuazione. Non basta.

Il Governo tunisino sta per varare il nuovo piano quinquennale di investimenti, il primo dopo il 2007, in cui naturalmente la creazione di lavoro e di reinserimento sociale dei giovani sarà l'asse portante. La comunità dei donatori sarà chiamata a dare il proprio sostegno al piano a settembre. Come Italia dobbiamo essere pronti.

Non possiamo non esser preparati a quell'appuntamento, ma la risposta deve essere sul lungo periodo e di tipo culturale. Abbiamo bisogno di utopie, simboli e testimoni "buoni" che portano speranza. La cooperazione popolare, le storie di vita della gente di chi fa e riceve cooperazione, raccontate dal Sostegno a Distanza, trasmettono un'idea di umanità come incontro di reciproco arricchimento tra diversità.



INDIRIZZO:

Vicolo Scavolino 61 - 00187 ROMA
tel. e fax: 06.69921981
cell.: 377 7057898

PER INFO E-MAIL:

segreteria@forumsad.it
sito: www.forumsad.it

PER IL 5X1000: C.F. 97351760588

PER UNA DONAZIONE: c/c N° 5255 BCC

IBAN: IT.75.E.08327.03211.000000005255

